

Più braccialetti (ma non necessariamente) meno carcere: le Sezioni Unite e la portata applicativa degli arresti domiciliari con la procedura di controllo del braccialetto elettronico, di Irene Guerini

penalecontemporaneo.it, 24 giugno 2016

Nota a Cass. Sez. Un., 28 aprile 2016 (dep. 19 maggio 2016), n. 20769, pres. Canzio, rel. Riccialli, ric. Lovisi

1. Il tema della effettiva portata applicativa degli arresti domiciliari "controllati" con l'utilizzo di strumenti tecnici era stato oggetto di una campagna di sensibilizzazione dell'opinione pubblica promossa dall'Unione delle Camere Penali, efficacemente definita «Più Braccialetti Meno Carcere». L'origine della protesta dei difensori, sfociata anche in una delibera di astensione, non era che l'ultima presa di coscienza di un dato di fatto significativo: a quindici anni di distanza dall'introduzione dell'art. 275 *bis* c.p.p., l'esecuzione degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico resta **una misura «sostanzialmente disapplicata»**[\[1\]](#).

Possono individuarsi due cause principali di questo insuccesso: l'una, di stampo più strettamente normativo, riguarda l'infelice formulazione originaria della disposizione codicistica, poi corretta con la modifica legislativa intervenuta nel 2013; l'altra, di natura pratica, concerne invece la mancanza di disponibilità degli strumenti di controllo[\[2\]](#) ed i conseguenti esiti sulla scelta della misura cautelare. Proprio in relazione a quest'ultimo aspetto, le Sezioni Unite sono state, da ultimo, chiamate a pronunciarsi, per chiarire quali siano gli **effetti della concreta indisponibilità dei braccialetti elettronici sulla valutazione di adeguatezza della misura cautelare da adottare** nel caso di specie[\[3\]](#).

2. Utile punto di partenza nell'analisi della questione deve essere il **dato normativo**. L'art. 275 *bis* c.p.p. è stato introdotto nel codice di rito nell'anno 2000[\[4\]](#). La scelta di prevedere questa particolare modalità di controllo era alimentata dall'esigenza securitaria di garantire, con il monitoraggio elettronico, il rispetto delle prescrizioni imposte con la misura degli arresti domiciliari[\[5\]](#). Nella sua formulazione originaria, la disposizione prevedeva che «il giudice, se lo ritiene necessario [...] prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria».

Di segno ben diverso il successivo intervento legislativo attuato nel 2013[\[6\]](#), che ha modificato il tenore letterale del primo periodo del comma 1 dell'art. 275 *bis* c.p.p., sostituendo alla locuzione «se lo ritiene necessario» la ben più incisiva «salvo che le ritenga non necessarie». La novella si colloca su "l'onda lunga"[\[7\]](#) della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso *Torreggiani c. Italia*[\[8\]](#), in una prospettiva di contenimento del fenomeno del sovraffollamento carcerario che passa dalla **valorizzazione dello strumento del controllo** per incentivare l'adozione di misure alternative alla custodia cautelare in carcere[\[9\]](#). In sostanza, la modifica normativa inverte i termini del rapporto regola/eccezione che deve guidare la valutazione di adeguatezza compiuta dal giudice in ordine all'applicazione degli arresti domiciliari controllati, imponendone l'adozione in via ordinaria, salvi i casi in cui la speciale modalità di controllo sia ritenuta "non necessaria" in ragione del grado e della natura delle esigenze da soddisfare nel caso concreto. Sul punto, le Sezioni Unite in commento sciolgono ogni dubbio: «la regola è rappresentata dagli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, e l'eccezione dalla custodia cautelare»[\[10\]](#).

Sulla stessa linea d'onda, peraltro, si collocano anche i più recenti interventi legislativi. Il d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito in l. 15 ottobre 2013, n. 119, ha esteso l'applicabilità dello strumento di controllo anche alla misura dell'allontanamento dalla casa familiare. Ma, soprattutto, la l. 16 aprile 2015, n. 47, tra le «Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali» ha inserito il comma 3 *bis* dell'art. 275 c.p.p., a mente del quale «nel disporre la custodia cautelare in carcere il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'articolo 275 *bis* comma 1». Tra gli obiettivi fondamentali dell'ultima riforma vi è la volontà di "ritornare alle origini", recuperando i principi fondamentali che avevano ispirato la disciplina del Libro IV: tassatività delle restrizioni della libertà personale (art. 13 Cost.) e presunzione di non colpevolezza (art. 27 Cost.). In questa chiave, ancora, la **riaffermazione della custodia in carcere come *extrema ratio*** è strumentale ad escludere qualsiasi funzione anticipatoria delle misure cautelari: l'effettivo rispetto del principio del minimo sacrificio per la libertà personale si raggiunge valorizzando la valutazione di adeguatezza nella scelta della misura^[11] ed imponendo, quindi, al giudice della cautela un aggravato onere motivazionale^[12].

3. Gli interventi legislativi hanno prodotto i loro frutti, segnando il passaggio da un insuccesso anche normativo ad un insuccesso esclusivamente pratico: l'incentivo all'applicazione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico ha reso evidente l'insufficienza degli strumenti di controllo in concreto disponibili.

Su questa situazione critica si è incardinato il contrasto giurisprudenziale portato all'attenzione delle Sezioni Unite, che muove però da un presupposto condiviso: l'art. 275 *bis* c.p.p. costituisce una **particolare modalità di esecuzione** degli arresti domiciliari e **non**, invece, una **autonoma nuova misura coercitiva**. Depone in tal senso il tenore letterale della norma, che fin dalla rubrica richiama «particolari modalità di controllo degli arresti domiciliari». Concorda la Suprema Corte che, nella pronuncia in commento, ritorna su argomenti noti: la lettera della relazione al disegno di legge relativo alla conversione del d.l. 341/2000^[13]; la collocazione sistematica all'interno del codice di procedura penale^[14]; la strumentalità del mezzo di controllo rispetto all'incremento di misure alternative alla detenzione in carcere, in linea di continuità con i più recenti interventi legislativi^[15].

4. Se comune è la premessa, contrastanti sono le conclusioni cui giunge la **giurisprudenza di legittimità** in relazione agli **effetti della indisponibilità in concreto dei braccialetti elettronici**, tanto sulla scelta genetica della misura da adottare, quanto sulla richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere: l'obbligo di disporre la misura della custodia cautelare in carcere ovvero gli arresti domiciliari.

Secondo un **primo orientamento**^[16], l'applicazione della misura degli arresti domiciliari "controllati" è subordinata al preventivo accertamento della sussistenza degli strumenti tecnici di sorveglianza speciale in capo alla polizia giudiziaria. L'assenza di mezzi impone l'adozione ovvero la mancata sostituzione della **custodia cautelare in carcere**, unica misura idonea ad assicurare la tutela di quelle specifiche esigenze cautelari che ben avrebbero potuto essere soddisfatte dagli arresti domiciliari controllati. Nonostante il giudice della cautela abbia ritenuto l'astratta adeguatezza di una misura meno afflittiva, nessuna violazione dei principi costituzionali in tema di libertà personale deriverebbe dalla applicazione in concreto della detenzione in carcere per indisponibilità degli strumenti di controllo elettronico a distanza. La decisione, infatti,

conseguirebbe in via obbligata dalla intensità delle esigenze cautelari da soddisfare, in relazione alle quali la misura degli arresti domiciliari "semplici" sarebbe da ritenere comunque insoddisfacente. Concorrerebbero poi, a sostegno di questa interpretazione, argomenti di carattere puramente "economico", di per sé suscettibili di facile smentita[17].

Un **secondo orientamento**[18], per contro, proprio valorizzando la natura solo "accessoria" dello strumento di controllo, esclude che la valutazione di merito in ordine alla pericolosità della persona sottoposta alle indagini possa essere condizionata dalla circostanza -meramente fattuale- di disponibilità del braccialetto elettronico. Il giudice della cautela, quindi, imporrà gli arresti domiciliari "controllati" non già ai fini dell'adeguatezza della misura, ma quale risultato del giudizio sulla capacità effettiva dell'indagato di autolimitare la propria libertà di movimento[19]. Ne consegue che, una volta ritenuta idonea la misura degli arresti domiciliari è in ogni caso esclusa l'applicazione della custodia cautelare in carcere: l'indisponibilità dello strumento elettronico di controllo inciderà, quindi, esclusivamente, sulle modalità di esecuzione, comportando l'applicazione degli **arresti domiciliari "semplici"**[20].

5. Nella soluzione del quesito, la Suprema Corte, a Sezioni unite, riporta ordine logico nel giudizio cautelare (sia esso di prima applicazione ovvero di sostituzione): la lettura integrale dell'art. 275 *bis* c.p.p. suggerisce che la **disponibilità dello strumento di controllo orienta e precede la scelta della misura** e, quindi, l'**accertamento** della circostanza di fatto deve essere compiuto dal giudice **in via preliminare**. Ciò posto, resta da chiarire quali siano gli effetti derivanti dall'impossibilità materiale di eseguire gli arresti domiciliari in forma controllata, per mancanza dei mezzi tecnici.

Nessuno dei due orientamenti che hanno dato origine al contrasto risulta convincente, essendo entrambi viziati dal medesimo errore di metodo: in tema di libertà personale, **non sono accettabili automatismi applicativi di fonte interpretativa**. Ed, invero, *ex lege*, solo nel caso in cui la persona neghi il consenso all'adozione dei mezzi di controllo il giudice deve disporre la misura detentiva in carcere (così l'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 275 *bis* c.p.p.). Non condivisibile, quindi, l'indirizzo giurisprudenziale che vorrebbe ricavare dalla indisponibilità del braccialetto elettronico l'obbligata adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere, in evidente contrasto tanto con la più recente riforma legislativa quanto con gli insegnamenti della Corte costituzionale[21]. Ma degna di smentita deve essere, a giudizio delle Sezioni Unite, anche l'opposta soluzione ermeneutica, che contrasterebbe «con i principi di proporzione e di ragionevolezza, introducendo un *favor* non commisurato al convincimento del decidente ed alle valutazioni da questo operate in ordine alla individuazione ed alla tutela delle esigenze cautelari»[22]. La tutela della libertà personale impone tanto al legislatore quanto all'interprete di orientare la valutazione su un modello a "pluralità graduata" e con "criteri individualizzanti": la scelta della misura si compone, quindi, sulla base del minor sacrificio necessario per soddisfare le esigenze specifiche del caso concreto. Solo entro questi confini il sistema cautelare si prospetta costituzionalmente legittimo e la restrizione della libertà prima della condanna mantiene connotazioni distinte da quelle dell'esecuzione di una pena.

Date queste premesse, unica soluzione possibile nel caso in cui sia accertata l'indisponibilità del braccialetto elettronico è **rimettere al giudice la scelta in concreto** se comminare la custodia cautelare in carcere ovvero gli arresti domiciliari "semplici", all'esito di un giudizio che, dato atto della impossibilità di applicare la misura più idonea, **bilancia esigenze cautelari e tutela della libertà personale**. In sostanza, ogni volta che sarà accertata la mancanza dello strumento di controllo, il giudice dovrà compiere una nuova valutazione della fattispecie, motivando

«l'individuazione della specifica misura applicabile, alla luce della circostanza di fatto della indisponibilità del dispositivo»[\[23\]](#).

La soluzione pare nascondere, tra le righe, una smentita dell'indiscusso punto di partenza: se, infatti, lo strumento di controllo costituisce soltanto una modalità applicativa della misura degli arresti domiciliari, la sua indisponibilità non dovrebbe incidere sulla idoneità della misura. L'effetto ultimo diviene paradossale: la mancanza nel caso concreto del braccialetto elettronico impone una nuova scelta della misura da applicare, posto che la *misura* più idonea non è eseguibile in conseguenza di circostanze di fatto del tutto indipendenti dal comportamento del soggetto che ne è destinatario. Tale opzione ermeneutica rischia, soprattutto, di determinare inevitabili sperequazioni, condizionate comunque dal presupposto materiale della carenza di risorse[\[24\]](#) e difficilmente sindacabili in punto di legittimità del provvedimento cautelare[\[25\]](#).

Altre, forse, sono le strade che andrebbero percorse. Non pare soddisfacente il monito (per quanto possibile) severo che le Sezioni Unite rivolgono ai soggetti preposti all'amministrazione penitenziaria ed ai giudici: i primi sono chiamati ad aumentare il numero dei dispositivi utilizzabili; ai secondi spetta il delicato compito di motivare adeguatamente le ragioni per le quali intendano ricorrere alla custodia in carcere, piuttosto che agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico[\[26\]](#). Pesa, sulla ricerca della migliore soluzione interpretativa, la "nuova stagione" inaugurata con le pronunce della Corte edu ed i conseguenti interventi del legislatore interno, che impongono (le une e gli altri) di restituire alla custodia cautelare in carcere una funzione effettivamente residuale ed individuano proprio nella fonte normativa il (primario) vincolo all'esercizio della discrezionalità giudiziale[\[27\]](#). In una materia tanto delicata, che incide in via diretta sulla inviolabilità della libertà personale, non ci si può accontentare dell'auspicio ad un incremento delle risorse e ad una attenta (autonoma) valutazione. Proprio gli effetti della sentenza Torreggiani, forse, suggeriscono anche nel metodo come procedere: solo il coraggio della pronuncia della Corte edu ha "risvegliato le coscienze" a fronte di una situazione che era da lungo tempo intollerabile[\[28\]](#). Ed allora, se è vero che l'automatismo in favore degli arresti domiciliari "semplici" rischia di non essere precisamente commisurato alla valutazione di adeguatezza del giudice[\[29\]](#) viene da chiedersi se il fine, in fondo, non giustifichi i mezzi.

[\[1\]](#) Così espressamente le Sezioni Unite in commento, §3. Sulla evidente sperequazione tra le spese sostenute per dare attuazione al dettato normativo ed i deludenti risultati applicativi si è pronunciata anche la giurisprudenza amministrativa e contabile; in particolare Tar Lazio, Sez. I ter, 24 maggio 2012, n. 4997; nonché la Relazione della Corte Conti, 13 settembre 2012 n. 11/2012/g.

[\[2\]](#) Con Convenzione stipulata tra il Ministero dell'Interno e Telecom erano stati inizialmente forniti quattrocento apparecchi, rimasti però quasi tutti inutilizzati. Successivamente, nel gennaio 2012, il Ministero dell'Interno ha provveduto a rinnovare la Convenzione con Telecom, portando a duemila unità il numero di dispositivi elettronici oggetto della fornitura.

[\[3\]](#) Nello specifico, il quesito di diritto rimesso alle Sezioni Unite era il seguente: «se il giudice, investito di una richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con c.d. "braccialetto elettronico", o di sostituzione della custodia in carcere con la predetta misura, in caso di indisponibilità di tale dispositivo elettronico, debba applicare la misura più grave della custodia in carcere ovvero quella meno grave degli arresti domiciliari»; così Cass. sez. I, ord. 28 gennaio 2016 (dep. 11 febbraio 2016), n. 5799, Pres. Cortese, Rel. Cavallo, ric. Lovisi.

[4] Più precisamente, l'art. 275 *bis* c.p.p. venne introdotto con l'art. 16 comma 2 d.l. 24 novembre 2000, n. 341, convertito con modificazioni nella l. 19 gennaio 2001, n. 4. Per completezza, è solo il caso di ricordare che l'intervento legislativo prevedeva l'applicazione delle modalità di controllo con strumenti elettronici anche in fase esecutiva, con riguardo ai soggetti sottoposti a detenzione domiciliare (in allora, comma 4 *bis* dell'art. 47 *ter* ord. penit., ora recepito nell'art. 58 *quinquies* ord. penit.). La fonte normativa primaria era integrata con decreto del Ministero dell'Interno del 2 febbraio 2001, in Gazzetta Ufficiale, 15 febbraio 2001, n. 38.

[5] Sul punto Cesaris, *Dal panopticon alla sorveglianza elettronica*, in Bargis (a cura di), *Il decreto antiscarcerazioni*, Torino, 2001, 55 s. Per rilievi critici sulla modifica legislativa del 2000 si veda, tra gli altri, Giordano, *Sulla gestione del controllo a distanza le prime incognite tecnico normative*, in *Guida dir.*, 2001, f. 9, 9.

[6] Il richiamo è al d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, recante "Misure urgenti in tema di diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria", convertito con modificazioni nella l. 21 febbraio 2014, n. 10.

[7] L'espressione è ripresa da Spangher, *Brevi riflessioni sistematiche sulle misure cautelari dopo la l.n. 47 del 2015*, in *questa rivista*, 6 luglio 2015, 1.

[8] Corte edu 8 gennaio 2013, Torreggiani c. Italia, in www.coe.int, condannando l'Italia per violazione dell'art. 3 Cedu, ha ravvisato altresì un più ampio e generalizzato problema di sovraffollamento ed ha sollecitato lo Stato italiano a risolverlo anche con l'applicazione di pene non privative della libertà personale e con l'adozione di misure volte a ridimensionare l'utilizzo della custodia cautelare in carcere, tra le quali viene specificamente individuato il controllo con sistemi di videosorveglianza.

[9] Tale lettura interpretativa, invero, non è univoca. Attenta dottrina, infatti, ha evidenziato come l'infelice riformulazione del comma 1 dell'art. 275 *bis* c.p.p. avrebbe determinato una significativa eterogenesi dei fini, invertendo il rapporto regola/eccezione tra la misura degli arresti domiciliari "semplici" e "controllati". Valentini, *Arresti domiciliari e indisponibilità del braccialetto elettronico: è il momento delle Sezioni Unite*, in *questa rivista*, 27 aprile 2016, 4, individua nell'*aberratio ictus* in cui è incorso il legislatore il rischio di una inversione del significato garantistico della motivazione dell'ordinanza cautelare.

[10] Più nello specifico, le Sezioni Unite in commento osservano che la modifica dell'art. 275 *bis* c.p.p. è «espressione di una chiara scelta del legislatore di puntare sulle modalità di sorveglianza elettronica in linea con le contemporanee prese di posizione in ambito europeo, rafforzando, nell'ottica di effettiva gradualità delle misure cautelari, il principio della custodia cautelare quale *extrema ratio*, attraverso l'incremento degli arresti domiciliari controllati»; così in motivazione, punto 4.1. Il richiamo, espresso, è anche alla Raccomandazione CM/REC (2014)4 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri sulla Sorveglianza elettronica del 19 febbraio 2014.

[11] Pare, invero, che la l.n. 47/2015 si ponga in linea di stretta continuità con la più recente giurisprudenza costituzionale, che con una stagione di pronunce inaugurata nel 2010 (con sentenza n. 265 del 2010) e conclusasi proprio nel 2015 (con sentenza n. 48 del 2015) ha, a più riprese, dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 3 dell'art. 275 c.p.p., nella parte in cui prevedeva presunzioni assolute di adeguatezza della custodia cautelare in carcere. La Corte costituzionale, in particolare, rilevava che il *vulnus* ai diritti fondamentali trovava ragione non già nella presunzione in sé ma nel suo carattere assoluto, determinando una indiscriminata e totale negazione di rilievo al

principio del minimo sacrificio necessario (così, nello specifico, da ultimo Corte cost., sent. n. 48 del 25 febbraio 2015, in www.cortecostituzionale.it, in motivazione, § 4).

[12] A seguito dell'intervento di cui alla l. 47/2015, il nuovo art. 292 comma 2 lett. c-bis) c.p.p. impone al giudice, a pena di nullità dell'ordinanza cautelare «in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, l'esposizione e l'autonoma valutazione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all'art. 274 non possono essere soddisfatte con altre misure».

[13] Nella Relazione al d.d.l. di conversione del d.l. 341/2000 viene fatto espresso riferimento al braccialetto elettronico in termini di «nuovo strumento di controllo applicabile [...] alle misure già esistenti», precisando altresì che non si tratta di creare nuove misure alternative alla custodia cautelare in carcere. La specificazione poteva forse ritenersi superflua: come osserva Bressanelli, *"Braccialetto elettronico": alle Sezioni Unite la questione della applicabilità della custodia cautelare in carcere in caso di accertata indisponibilità del dispositivo*, in *questa rivista*, 4 aprile 2016, § 3, l'introduzione di una nuova misura cautelare con lo strumento della decretazione d'urgenza avrebbe determinato un insanabile contrasto con i principi costituzionali in tema di libertà personale.

[14] L'introduzione del controllo elettronico tra le "Disposizioni generali" del Capo I del Libro IV pareva, almeno in un primo momento, argomento "versatile", valorizzato anche *a contrario*, proprio per sostenere l'introduzione nel codice di rito di una nuova misura coercitiva. Diventerà, invece, indice univoco con la modifica legislativa di cui al d.l. 93/2013 che ha esteso l'applicazione di questa modalità di controllo anche alla misura di allontanamento dalla casa familiare.

[15] Si registra una suggestiva posizione contraria di parte della dottrina, che ricava dal nuovo onere motivazionale specifico di cui all'art. 275 comma 3 *bis* c.p.p. l'autonomia strutturale dell'art. 275 *bis* c.p.p.: gli arresti domiciliari "controllati" tutelano esigenze cautelari specifiche e distinte da quelle cui sono rispettivamente preposte la custodia cautelare in carcere e gli arresti domiciliari "semplici" e, quindi, integrano una misura specifica e giuridicamente distinta. Tra gli altri, Cisterna, *Una figura autonoma da collocare in posizione mediana*, in *Guida dir.*, 2015, f. 44, 70 ss.

[16] Tra le altre Cass. sez. II, 19 giugno 2015, n. 28115, Candolfi, ced. n. 264230; Cass. sez. II, 10 novembre 2015, n. 46328, Pappalardo ed altro, ced. n. 265238.

[17] Oltre a ragioni di opportunità, che pongono il tema dell'inviolabilità della libertà personale degli individui su un piano distinto sia da quello delle «prestazioni pubbliche offerte ai cittadini», sia da quello dei necessari limiti alle risorse finanziarie dello Stato, è solo il caso di rilevare come anche da un punto di vista esclusivamente economico l'incentivo all'applicazione delle forme di controllo a distanza consentirebbe di ridurre i costi derivanti dal regime detentivo.

[18] Da ultimo, Cass. sez. I, 10 settembre 2015, n. 39529, Quici, ced. n. 264943.

[19] Più precisamente, si osserva a sostegno di questa interpretazione che il braccialetto elettronico «rappresenta una cautela che il giudice può adottare, se lo ritiene necessario, non già ai fini della adeguatezza della misura più lieve, vale a dire per rafforzare il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione ma ai fini del giudizio, da compiersi nel procedimento di scelta delle misure, sulla capacità effettiva dell'indagato di autolimitare la propria libertà personale di movimento, assumendo l'impegno di installare il braccialetto e di osservare le relative prescrizioni»; per la prima volta in Cass. sez. II, 29 ottobre 2003, Bianchi, n. ced 227582, poi ripresa da Cass. sez. II, 23 settembre 2014, Di Francesco, n. ced 261439 nonché da Cass. sez. I, 10 settembre 2015, Quici, cit.

[20] Confermerebbe questa impostazione anche la scelta del legislatore, in sede di conversione del d.l. 26 giugno 2014, n. 92, di non convalidare l'intervento di modifica dell'art. 97 *bis* disp. att. c.p.p., scelta dalla quale si ricaverebbe la volontà del legislatore di escludere la possibilità per il giudice di differire la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari "controllati". Critica, sul punto, Valentini, *Arresti domiciliari* cit., 9-10

[21] Sul punto, *supra*, nota 11.

[22] Così espressamente le Sezioni Unite in commento, § 5.1.

[23] Così la sentenza in commento, § 5.4.

[24] A fronte di situazioni simili, caratterizzate dalla adeguatezza della misura degli arresti domiciliari "controllati", la disponibilità o meno del braccialetto elettronico potrebbe comunque determinare in concreto effetti distinti e l'applicazione della custodia cautelare in carcere.

[25] Tanto è vero che, nel caso di specie, la Cassazione rigetta il ricorso proposto avverso il provvedimento di diniego della sostituzione della misura carceraria, rilevando che «il riferimento alla constatazione della indisponibilità del braccialetto elettronico rappresenta una considerazione solo rafforzativa sulla inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari "controllati"», in motivazione, § 6.

[26] Le Sezioni Unite in commento, in motivazione, § 3.

[27] Tra le chiavi di lettura della l. 47/2015, Spangher, *Brevi riflessioni* cit., 2, individua anche l'obiettivo di correggere alcune patologie del sistema, alla luce di orientamenti giurisprudenziali che si erano radicati attorno ad interventi delle Sezioni Unite (tra i quali il superamento della motivazione *per relationem* e l'attribuzione di specifici poteri di annullamento al Tribunale del riesame).

[28] Corte edu Torreggiani, nel condannare l'Italia per violazione dell'art. 3 Cedu, accerta che i detenuti ricorrenti erano stati sottoposti «ad una prova d'intensità superiore all'inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione».

[29] A parziale smentita di questa prospettiva, chiaramente espressa dalle Sezioni Unite in commento, potrebbero soccorrere alcuni argomenti spesi dall'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato (da ultimo, Cass. sez. I, 10 settembre 2015, n. 39529, Quici, cit., *supra* note 18, 19 e 20).



20769/16

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE PENALI

Composta da

Giovanni Canzio - Presidente -
Vincenzo Romis
Giovanni Conti
Massimo Vecchio
Vincenzo Rotundo
Giacomo Paoloni
Matilde Cammino
Paolo Antonio Bruno
Patrizia Piccialli - Relatore -

Sent. n. sez.14
CC - 28/04/2016
R.G.N. 43190/2015

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Lovisi Francesco, nato a Casaletto Spartano il 2/3/1966

avverso l'ordinanza del Tribunale di Potenza del 09/07/2015

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Patrizia Piccialli;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Carmine Stabile,
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Domenico Amodio, che ha concluso chiedendo
l'accoglimento del ricorso.

N

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Potenza, con ordinanza del 9 luglio 2015, ha rigettato l'appello di Lovisi Francesco avverso l'ordinanza con la quale era stata rigettata dalla Corte di appello di Potenza l'istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere ovvero di sostituzione della stessa con altra meno afflittiva, precisando:

– che l'istante era stato condannato alla pena di 8 anni di reclusione, in quanto ritenuto colpevole, tra l'altro, del delitto di tentato omicidio, pena ridotta in appello a 7 anni e 10 mesi di reclusione, e che, pertanto, la gravità indiziaria non poteva essere riesaminata essendo intervenuta sentenza di condanna anche in secondo grado;

– che la Corte territoriale, con l'ordinanza impugnata, aveva rigettato l'istanza di revoca o sostituzione della misura assumendo che: non erano sopravvenuti elementi suscettibili di modificare la valutazione che aveva comportato l'applicazione della misura cautelare e che il solo decorso del tempo non era elemento utilmente valutabile rappresentabile; inoltre, in conseguenza di pregresse violazioni delle prescrizioni imposte e della indisponibilità del dispositivo del braccialetto elettronico, non poteva essere formulato un giudizio di affidabilità circa il rispetto delle prescrizioni di misure meno afflittive.

Ciò premesso, il Tribunale, sulla dedotta insussistenza delle esigenze cautelari, pur riconoscendo l'errata attribuzione all'imputato del provvedimento di aggravamento della misura in data 21 novembre 2013, riguardante in realtà il coimputato Toni Lovisi, evidenziava come, tuttavia, risultasse dagli atti a carico dell'appellante altro comportamento indicativo di una personalità incline alla trasgressione dei precetti dell'autorità, poiché egli, autorizzato ad allontanarsi dal domicilio dalle ore 10 alle ore 13 del 13 dicembre 2013, era stato sorpreso fuori dalla propria abitazione già alle ore 9 e denunciato per il reato di cui all'art. 388 cod. pen.

Il Tribunale, inoltre, assumeva l'infondatezza del motivo afferente l'asserita violazione dell'art. 275 cod. proc. pen., avendo la Corte di appello «correttamente valutato la possibilità di sostituire gli arresti domiciliari con il dispositivo del braccialetto elettronico, concludendo in senso negativo, attesa l'indisponibilità del suddetto congegno».

Anche per quanto concerne il motivo sul difetto di motivazione in ordine alla attualità delle esigenze cautelari, Tribunale riteneva corretta la motivazione del primo giudice, fondata su un giudizio di inaffidabilità dell'imputato in relazione all'adozione di misure meno afflittive, nonché sulla persistenza, nonostante il tempo trascorso, di un'effettiva pericolosità del prevenuto.

Il Tribunale, in particolare, riteneva sussistere tale specifico requisito in considerazione delle circostanze in cui era avvenuto il fatto delittuoso, relative all'ordinaria vita quotidiana e legate all'impulso di vendicare, con modalità particolarmente cruenta ed aggressive, l'affronto di una persona amica dell'imputato e, pertanto, facilmente riproponibili. In questo contesto, il mero decorso del tempo veniva ritenuto inidoneo a costituire, da solo, "fatto nuovo" rilevante ai fini della revoca o della sostituzione della misura inframuraria.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso il Lovisi, per il tramite del suo difensore, proponendo due motivi di impugnazione.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della legge processuale penale in riferimento agli artt. 272, 274 e 299 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, deducendo, con riferimento al tema dell'attualità delle esigenze cautelari, che la motivazione adottata dai giudici di appello sul punto non giustificava la sussistenza del requisito dell'attualità concernente il pericolo di ricaduta nel reato, in quanto non rispettosa del canone di valutazione imposto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Con il secondo motivo denuncia ancora violazione e falsa applicazione della legge processuale penale in riferimento agli artt. 275, 275-bis e 299 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta inidoneità dell'applicazione di una diversa misura (nello specifico quella degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'art. 275-bis, comma 1, cod. proc. pen.), a contenere il pericolo di ricaduta del Lovisi, evidenziando, al riguardo, che il Tribunale, pur condividendo la motivazione dell'ordinanza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello aveva ritenuto eccessiva la misura inframuraria reputando congrua invece quella degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'art. 275-bis, comma 1, cod. proc. pen., ne aveva però escluso l'applicazione, attesa l'indisponibilità dello strumento elettronico, così di fatto condizionando illegittimamente la scarcerazione dell'imputato al verificarsi del presupposto della disponibilità del congegno, in violazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità.

3. La Prima Sezione penale, con ordinanza in data 28 gennaio 2016, ha disposto la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite sulla base di un ravvisato contrasto di giurisprudenza in tema di applicabilità della misura degli arresti domiciliari con la prescrizione di procedure di controllo mediante mezzi elettronici.

Sulla censura relativa alla valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari, si osserva che il Tribunale ha legittimamente fondato il pericolo di reiterazione di

reati non sulla mera gravità del reato contestato, ma sulle specifiche modalità di consumazione dello stesso nonché sulla personalità trasgressiva del prevenuto, valutata non solo in relazione all'esistenza di un precedente penale a suo carico, sia pure risalente nel tempo, ma anche sulla base del comportamento dallo stesso tenuto il 13 dicembre 2013 in occasione della autorizzazione concessagli ad allontanarsi dal domicilio coatto.

Il Collegio rimettente ritiene plausibili ed incensurabili in sede di legittimità le suddette argomentazioni, che avevano valorizzato l'alta probabilità del determinarsi di occasioni favorevoli alla commissione di nuovi reati, tenuto conto delle circostanze di fatto in cui era maturato il delitto di tentato omicidio (posto in essere a seguito di un litigio fra terze persone) nonché della personalità trasgressiva del prevenuto, la cui condotta pregressa risultava aver già denotato un'apprezzabile ribellione ai precetti dell'autorità.

Per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso, concernente il mancato accoglimento della richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari con previsione del controllo del dispositivo elettronico, si rileva preliminarmente che la decisione risulta conforme ai principi di diritto affermati da plurime pronunce della Suprema Corte, le quali – premessa la natura di mera modalità di esecuzione degli arresti domiciliari del provvedimento di adozione del braccialetto elettronico – affermano che, ove il giudice non accolga un'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere a causa della indisponibilità del dispositivo di controllo da parte della polizia giudiziaria, non sussiste alcun *vulnus* ai principi di cui agli artt. 3 e 13 Cost., in quanto l'impossibilità di concedere gli arresti domiciliari senza il braccialetto elettronico dipende pur sempre dalla intensità delle esigenze cautelari ed è, pertanto, ascrivibile alla persona dell'indagato.

La Prima Sezione, tuttavia, evidenzia come nella giurisprudenza di legittimità esista altro diverso orientamento, non meno consistente, che, pur muovendo dalla medesima premessa della natura di mera modalità di esecutiva della misura di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen., ritiene che il braccialetto rappresenti una cautela che il giudice può adottare, se lo ritiene necessario, non già ai fini dell'adeguatezza della misura più lieve, vale a dire per rafforzare il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione, ma ai fini del giudizio, da compiere nel procedimento di scelta delle misure, sulla capacità effettiva dell'indagato di limitare la propria libertà di movimento, assumendo l'impegno di installare il braccialetto e di osservare le relative prescrizioni.

In questa prospettiva è stato ritenuto illegittimo il provvedimento con cui il giudice, ritenuta idonea la misura domiciliare a soddisfare le concrete esigenze cautelari, subordini la scarcerazione alla disponibilità del dispositivo elettronico,

in quanto, in caso di indisponibilità del braccialetto, il detenuto deve essere controllato con i mezzi tradizionali.

4. Con decreto in data 15 febbraio 2016, il Primo Presidente ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite penali, fissando per la trattazione l'odierna udienza in camera di consiglio.

5. Il Procuratore generale ha depositato in data 13 aprile 2016 memoria con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La questione della quale sono investite le Sezioni Unite è enunciabile nei seguenti termini: *"Se il giudice, investito di una richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con c.d. 'braccialetto elettronico', o di sostituzione della custodia in carcere con la predetta misura, in caso di indisponibilità di tale dispositivo elettronico, debba applicare la misura più grave della custodia in carcere ovvero quella meno grave degli arresti domiciliari"*.

2. Sul tema appare effettivamente sussistere un contrasto nell'ambito della giurisprudenza di legittimità.

Va rilevato che entrambi gli orientamenti partono dalla comune premessa secondo quale la previsione di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen. non introduce una misura coercitiva ulteriore rispetto a quelle elencate negli artt. 281-286 del codice di rito, ma disciplina unicamente una "modalità esecutiva degli arresti domiciliari".

2.1. Secondo una prima linea interpretativa, l'applicazione della misura degli arresti domiciliari con l'utilizzo del braccialetto elettronico è subordinata all'accertamento preventivo della disponibilità dei mezzi elettronici o tecnici da parte della polizia giudiziaria e a ciò consegue che, in caso di accertata indisponibilità dei suddetti mezzi di controllo, al giudice sarà necessariamente imposta l'adozione della misura della custodia in carcere poiché le stesse esigenze cautelari che imponevano l'adozione all'accertamento della misura degli arresti domiciliari con l'adozione degli strumenti di controllo si prestano ad essere adeguatamente tutelate solo con l'applicazione della misura della custodia in carcere (Sez. 2, 19/06/2015, Candolfi, Rv. 264230; Sez. 2, n. 520 del 17/12/2014, dep. 2015, Borchiero, non mass.; Sez. 2, n. 46328 del 10/11/2015, Pappalardo, Rv. 265238).

Sotto un profilo di conformità ai principi costituzionali della soluzione ermeneutica prescelta, le pronunce riconducibili a tale orientamento, nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 275-*bis* cod. proc. pen., hanno affermato che non sussiste alcun *vulnus* ai principi di cui agli artt. 3 e 13 Cost. nella impossibilità di concedere gli arresti domiciliari per carenza degli strumenti elettronici per il controllo a distanza, in quanto tale impossibilità dipende comunque dalla intensità delle esigenze cautelari e deve ritenersi, pertanto, ascrivibile alla persona.

2.2. Anche il secondo orientamento parte dalla premessa della natura "meramente modale del congegno elettronico" disciplinato dall'art. 275-*bis* cod. proc. pen.

Tuttavia, proprio in ragione di tale natura "servente", si osserva che l'indisponibilità e l'inidoneità di tale congegno elettronico non possono condizionare l'effettività della misura prescelta, frutto della valutazione di merito effettuata dal giudice sulla pericolosità dell'indagato. Tale scelta, si precisa, «deve essere indirizzata, senza subordinate, ad una delle figure tipiche di misura», tanto che, «ove le modalità (di esecuzione) assumano nel giudizio, valore rilevante, l'adeguatezza e l'efficienza dei supporti tecnici deve essere oggetto di un accertamento preventivo», non potendo la valutazione di merito effettuata dal giudice sulla pericolosità dell'indagato essere subordinata alla disponibilità di tale congegno (Sez. 2, n. 50400 del 23/09/2014, Di Francesco, Rv. 261439; Sez. 3, n. 2226 del 01/12/2015, dep. 2016, Caredda, Rv. 265791).

A tale ricostruzione della struttura del provvedimento con il quale il giudice della cautela dispone l'applicazione del braccialetto elettronico, consegue, secondo l'orientamento in esame, che l'imposizione del braccialetto elettronico rappresenta una cautela che il giudice, se lo ritiene necessario, può adottare non già ai fini dell'adeguatezza della misura più lieve, per rafforzare il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione, ma ai fini del giudizio, da compiersi nel procedimento di scelta delle misure, sulla capacità effettiva dell'indagato di autolimitare la propria libertà di movimento, assumendo l'impegno di installare il relativo braccialetto e di osservare le relative prescrizioni (v. in tal senso Sez. 1, 10/09/2015, Quici, Rv. 264943; Sez. 2, Di Francesco, cit.; Sez. 2, n. 47413 del 29/10/2003, Bianchi, Rv. 227582).

In particolare la Prima Sezione, con la sentenza Quici, ha precisato che detta soluzione interpretativa non è contraddetta dalla previsione dell'art. 275, comma 3-*bis*, cod. proc. pen., introdotta dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 – secondo la quale quando il giudice applica la misura della custodia cautelare in carcere, deve indicare le specifiche ragioni per le quali ritiene idonea nel caso concreto la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo elettronico – avendo

la suddetta disposizione esclusivamente la finalità di imporre al giudice una valutazione rafforzata nel caso in cui operi la scelta di applicare la cautela estrema.

Al contrario, secondo detta sentenza, depone per la correttezza della soluzione ermeneutica adottata, nel senso che il legislatore abbia voluto escludere la possibilità di sospendere la scarcerazione in attesa della disponibilità dei congegni elettronici, la soppressione, operata, in sede di conversione del d.l. 26 giugno 2014, n. 92, (Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati), ad opera della legge 11 agosto 2014, n. 117, delle modifiche operate dal citato decreto all'art. 97-*bis* disp. att. cod. proc. pen. Il citato articolo, che disciplina «le modalità di esecuzione del provvedimento di applicazione degli arresti domiciliari», prevedeva al comma 3 che, nel caso di provvedimento di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, il direttore dell'istituto penitenziario, nel trasmettere la dichiarazione del detenuto di accettazione dei mezzi di controllo, potesse rappresentare l'impossibilità di dare esecuzione immediata alla scarcerazione «in considerazione di specifiche esigenze di carattere tecnico e che, in tal caso il giudice avesse la possibilità di autorizzare il differimento dell'esecuzione del provvedimento di sostituzione sino alla materiale disponibilità del dispositivo elettronico da parte della polizia giudiziaria».

L'eliminazione, in sede di conversione, di tale possibilità sarebbe, secondo la pronuncia in esame, indicativa della precisa volontà del legislatore di escludere la possibilità di sospendere la scarcerazione a causa della materiale indisponibilità dei congegni.

Sicché la previsione del comma 1 dell'art. 275-*bis* cod. proc. pen. deve intendersi, secondo quest'orientamento, nel senso che, una volta valutata l'adeguatezza della misura secondo i criteri di cui all'art. 275 cod. proc. pen, il detenuto dovrà essere controllato con i mezzi ordinari se risulti la indisponibilità degli strumenti elettronici. Ciò perché, qualora il giudice riconosca come adeguata la misura degli arresti domiciliari, deve ritenersi implicitamente escluso che la permanenza in carcere sia giustificata, a prescindere dalla disponibilità di strumenti di controllo. Dunque sarà necessaria l'immediata scarcerazione del detenuto e l'applicazione della misura degli arresti domiciliari ritenuta adeguata, nonostante la mancanza di strumenti di monitoraggio elettronico.

3. Prima di affrontare i problemi indicati è opportuno procedere ad una sintetica ricostruzione preliminare della evoluzione normativa del c.d. "braccialetto elettronico".

Nel nostro ordinamento la possibilità di utilizzare dispositivi elettronici o altri strumenti tecnici per controllare persone sottoposte agli arresti domiciliari risale all'introduzione nel codice di rito dell'art. 275-*bis*, avvenuta con l'art. 16, comma 2, d.l. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2000, n. 4. Il citato articolo, rubricato "Particolari modalità di controllo degli arresti domiciliari", stabiliva che «il giudice, se lo ritiene necessario [...] prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria».

In tale prospettiva l'art. 275-*bis* cod. proc. pen., nella sua prima formulazione, offriva al giudice la possibilità di applicare, se lo riteneva necessario, in relazione al grado ed alla natura delle esigenze cautelari, particolari modalità di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici definiti, con espressione più immediata ed efficace, "braccialetto elettronico", previo accertamento della disponibilità da parte della polizia giudiziaria. L'attuazione pratica del mezzo di controllo elettronico fu demandata, ai sensi dell'art. 19 d.l. n. 341 del 2000, ad una fonte normativa secondaria, ossia il d.m. 2 febbraio 2001.

Tale intervento, come segnalato in più occasioni dalla dottrina, era ispirato soprattutto dalla preoccupazione di rendere effettivo il rispetto delle prescrizioni imposte con misure alternative alla custodia cautelare in carcere.

Con il d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, recante "Misure urgenti in tema di diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria", convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, si è apportata una modifica al disposto dell'art. 275-*bis* citato, sostituendo nel primo periodo del comma 1 la locuzione «se lo ritiene necessario» con quella «salvo che le ritenga non necessarie», ribaltando, in tal modo, i termini della valutazione del giudice in ordine all'applicazione della speciale forma di controllo.

Mentre prima della novella l'operatività dei meccanismi di cui all'art. 275-*bis* era subordinata alla circostanza che il giudice li ritenesse "necessari", nella nuova formulazione della norma, essi devono essere sempre ordinati a meno che si ritengano "non necessari" in relazione al grado ed alla natura delle esigenze da soddisfare nell'ipotesi specifica.

Nessuna modifica è stata invece apportata alla formulazione originaria dell'art. 275-*bis* laddove prevede, al comma 2, che il soggetto sottoposto alla misura presti il consenso in forma espressa all'utilizzo del dispositivo, con dichiarazione resa all'ufficiale ovvero all'agente incaricato di eseguire l'ordinanza, che verrà poi trasmessa al giudice ed al pubblico ministero unitamente a tutte le operazioni compiute ex art. 293, comma 1, cod. proc. pen.

La stessa norma, al comma 1, prevede che il giudice disponga, con il provvedimento di applicazione della misura di cui all'art. 275-*bis*, la misura della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e degli strumenti anzidetti.

Va rilevato sin d'adesso, quale elemento di rilievo ai fini della soluzione del quesito rimesso a questa Corte, che, mentre in relazione all'assenza del consenso del soggetto all'applicazione del dispositivo, la norma ne disciplina le conseguenze, demandando al giudice di prevedere con lo stesso provvedimento l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, non si rinviene alcun riferimento alla più frequente ipotesi dell'assenza di una concreta disponibilità del dispositivo elettronico da parte della polizia giudiziaria, la cui verifica è, ai sensi dell'ultimo inciso del comma 1 dell'art. 275-*bis* cod. proc. pen., oggetto di specifico accertamento del giudice.

Il legislatore è intervenuto ancora, indirettamente, sull'istituto con la legge 16 aprile 2015, n. 47, contenente "Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali", dilatandone ulteriormente il perimetro di applicazione, attraverso l'art. 4, comma 3, che ha inserito nell'art. 275 cod. proc. pen. (intitolato "Criteri di scelta della misure") il comma 3-*bis*, il quale prevede che il giudice che dispone la custodia cautelare in carcere deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'art. 275-*bis*, comma 1.

La stessa legge, con l'art. 8, ha inserito nell'art. 292, comma 2, lett. c-*bis*, le parole «autonoma valutazione», per cui l'ordinanza di custodia cautelare deve contenere, a pena di nullità, l'esposizione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze cautelari di cui all'art. 274 non possono essere soddisfatte con altre misure.

Sempre sul tema relativo alla disciplina dei braccialetti elettronici, va evidenziato che la regolamentazione del relativo flusso dei braccialetti era contenuta nell'art. 4 del d.l. 26 giugno 2014, n. 92 ("Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati"), che ha segnato la modifica, solo temporanea, dell'art. 97-*bis* delle disposizioni di attuazione, intitolato "Modalità di esecuzione del provvedimento che applica gli arresti domiciliari", introdotto dall'art. 27 della legge 8 agosto 1995, n. 382, attraverso l'inserimento del comma 3, con la seguente previsione: "Qualora con il provvedimento di sostituzione di cui al comma 1 [concessione degli arresti domiciliari] sia stata disposta l'applicazione delle procedure di controllo tramite gli strumenti previsti dall'art. 275-*bis*, comma 1, cod. proc. pen., il direttore dell'istituto penitenziario, nel trasmettere la dichiarazione dell'imputato prevista dall'art. 275-*bis*, comma 2, cod. proc. pen., può rappresentare l'impossibilità di

dare esecuzione immediata alla scarcerazione in considerazione di specifiche esigenze di carattere tecnico: in tal caso il giudice può autorizzare il differimento dell'esecuzione del provvedimento di sostituzione sino alla materiale disponibilità del dispositivo elettronico da parte della polizia giudiziaria».

Questa variazione è stata però soppressa in sede di conversione dalla legge 11 agosto 2014, n. 117, in vigore dal 21 agosto 2014.

Tale esposizione non sarebbe completa se si limitasse alla mera esposizione dei dati cronologici, privandola di quelli relativi alla concreta operatività del sistema di sorveglianza elettronica nella esecuzione della detenzione domiciliare, in sostituzione di quella carceraria.

E' innanzitutto il caso di rimarcare che la disciplina sopra richiamata è rimasta sostanzialmente disapplicata per circa un decennio e lo scarso ricorso alla sorveglianza elettronica è stato oggetto di ripetute critiche in sede di giurisdizione, sia amministrativa sia contabile, sul rilievo dell'evidente sperequazione tra le spese sostenute per dare attuazione al dettato normativo ed i deludenti risultati applicativi della innovazione, che non hanno consentito di abbattere i costi del regime coercitivo.

Occorre dare atto che, a seguito della pronuncia della Corte EDU dell'8 gennaio 2013, *Torreggiani c. Italia*, che ha condannato il nostro Paese per violazione dell'art. 3 CEDU, in particolare, per la violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti, come quello inflitto ai detenuti a causa del sovraffollamento carcerario, e della Raccomandazione CM/REC (2014)4 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri sulla Sorveglianza elettronica del 19 febbraio 2014, è stata registrata una spinta a potenziare l'istituto con una serie di interventi legislativi indicativi della volontà di incentivare il più possibile il ricorso alla sorveglianza elettronica.

In tal senso si inserisce l'intervenuta modifica, sopra indicata, dell'art. 275-*bis*, comma 1, cod. proc. pen. e la recentissima riforma in materia di misure cautelari introdotta dalla legge n. 47 del 2015.

Sono auspicabili, pertanto, da una parte, un costante potenziamento di tale strategia da parte degli organi politici ed amministrativi coinvolti nella disciplina penitenziaria al fine di aumentare la disponibilità degli strumenti tecnici destinati al controllo delle persone sottoposte agli arresti domiciliari e, dall'altra parte, un adeguato sforzo motivazionale da parte dei giudici, i quali, a seguito delle riforme al sistema cautelare, hanno l'obbligo di spiegare le ragioni per le quali intendano ricorrere alla misura tradizionale piuttosto che a quella elettronicamente monitorata.

4. Preliminare alla soluzione della questione controversa appare altresì l'individuazione della *ratio* normativa delle riforme che hanno interessato la materia e degli obiettivi che con esse il legislatore ha inteso realizzare.

4.1. Per comprendere la *ratio* del d.l. 146 del 2013 non va dimenticato il contesto in cui lo stesso si inserisce, a seguito della citata pronuncia della Corte EDU del 2013, Torregiani, che assegnava al nostro Stato un anno di tempo per rimediare ad una situazione divenuta intollerabile (già censurata in passato), raccomandando tra l'altro di ridurre il numero dei detenuti mediante l'applicazione di pene alternative nonché di ridurre il ricorso alla custodia cautelare.

La modifica del comma 1 dell'art. 275-*bis* cod. proc. pen., nei termini sopra indicati, è stata concordemente letta dalla dottrina quale espressione di una chiara scelta del legislatore di puntare sulle modalità di sorveglianza elettronica, in linea con le contemporanee prese di posizione in ambito europeo, rafforzando, nell'ottica di effettiva gradualità delle misure cautelari, il principio della custodia cautelare quale *extrema ratio*, attraverso l'incremento degli arresti domiciliari controllati.

Alla luce di tali dichiarati obiettivi, si è ritenuto non potersi dubitare che il giudice chiamato ad applicare una misura cautelare, anche in sostituzione della custodia in carcere, deve obbligatoriamente considerare il braccialetto elettronico come alternativa al carcere – invertendosi così il rapporto regola/eccezione, in cui la regola è rappresentata dagli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, e l'eccezione dalla custodia cautelare – e prescrivere le particolari modalità di controllo «salvo che non le ritenga necessarie in relazione al grado ed alla natura delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto».

Va evidenziato, inoltre, come l'ottica del legislatore di favorire un maggior utilizzo dello strumento del controllo elettronico sia confermata anche dall'art. 2 del d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, che ha introdotto, anche in relazione agli specifici delitti elencati al comma 6 dell'art. 282-*bis* cod. proc. pen, la possibilità di disporre il braccialetto elettronico quale strumento di controllo dei soggetti nei cui confronti è disposta la misura dell'allontanamento dalla casa familiare.

Di particolare rilievo ai fini della presente decisione è l'intervento riformatore della legge 16 aprile 2015, n. 47, che ha inteso ulteriormente ridurre la possibilità di utilizzo della misura custodiale in carcere, sia nella fase applicativa che nel successivo svolgersi della vicenda cautelare.

La riforma in esame, come puntualmente evidenziato in più occasioni dalla dottrina, ha cercato di ricondurre la disciplina delle misure cautelari ai principi originariamente formulati dal codice di procedura penale del 1989, ispirati

dichiaratamente alle garanzie costituzionali fondamentali della tassatività delle restrizioni della libertà personale e della presunzione di non colpevolezza dell'imputato. In tal senso è stato sottolineato che uno degli obiettivi principali della riforma è da individuare nella necessità di invertire la funzione della custodia cautelare in carcere come anticipazione e sostituzione della pena, in contrasto con lo spirito, se non anche con la lettera, dell'art. 27, secondo comma, Cost.

Tale obiettivo è stato perseguito, oltre che con la richiamata modifica dell'art. 275 *bis* cod. proc. pen., attraverso la riaffermazione della funzione di *extrema ratio* attribuita dal sistema alla custodia in carcere, valorizzando e favorendo il ricorso a soluzioni alternative di nuovo conio (quale quella dell'applicazione congiunta delle altre misure coercitive, finora praticabile solo nelle particolari circostanze di cui agli artt. 276, comma 1, e 307, comma 1-*bis*, cod. proc. pen.) e intervenendo, in modo significativo, sulle disposizioni del codice che in relazione ad alcuni reati (art. 275, comma 3), a particolari condizioni trasgressive dell'indagato (art. 276, comma 1-*ter*), o alle sue condizioni personali (art. 284, comma 5-*bis*) precludevano al giudice una valutazione discrezionale circa l'individuazione della misura più appropriata, sancendo una presunzione di adeguatezza della sola misura inframuraria.

L'approdo di tale percorso è, all'evidenza, quello di creare le condizioni affinché le misure cautelari siano ispirate davvero al principio del "minimo sacrificio per la libertà personale", facendo leva sul principio cardine di adeguatezza in base al quale la misura deve essere commisurata alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare, che devono essere indicate nella motivazione del provvedimento.

Per quanto interessa, in particolare, la questione in esame, l'inserimento del comma 3-*bis* nel corpo dell'art. 275 cod. proc. pen., alla luce degli illustrati obiettivi, deve ritenersi diretta espressione dell'intenzione del legislatore di considerare gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico ugualmente idonei, rispetto alla custodia in carcere, a tutelare le esigenze cautelari poste alla base della misura, restituendo centralità alla motivazione del giudice, affinché, tramite un rafforzato onere motivazionale, consideri tutte le alternative possibili per escludere il ricorso alla custodia carceraria.

All'indomani della riforma, pertanto, ove non si sia al cospetto di una ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza (ormai limitata, a seguito delle molte declaratorie di illegittimità costituzionale, agli artt. 270, 270-*bis* e 416-*bis* cod. pen.), deve ritenersi sempre necessaria, in sede di applicazione di una misura cautelare personale, una esplicita motivazione sulla inidoneità degli arresti domiciliari controllati.

4.2. Venendo ora al tema che più direttamente riguarda la questione posta all'attenzione delle Sezioni Unite, va osservato che uno degli aspetti maggiormente discussi della disciplina in esame, anche in ragione della sua complessità, è l'individuazione della natura degli arresti domiciliari con prescrizione del c.d. braccialetto elettronico e, in particolare, la risposta al quesito se il legislatore, con l'inserimento dell'art. 275-*bis* cod. proc. pen., abbia o meno introdotto una misura autonoma o una mera modalità di esecuzione degli arresti domiciliari semplici.

E' evidente, infatti, come l'individuazione della natura dell'istituto in esame possa influenzare, in un senso o nell'altro, la soluzione della *quaestio iuris* rimessa alle Sezioni Unite, nonché orientare la gran parte delle scelte interpretative della disciplina in esame.

La risposta da dare a questo quesito, ad avviso delle Sezioni Unite, è nel senso che gli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'art. 275-*bis*, comma 1, cod. proc. pen., non configurano una misura autonoma, che si collocherebbe ad un livello intermedio tra la custodia cautelare in carcere e gli arresti domiciliari "semplici".

Questa ultima ricostruzione è affermata da una parte della dottrina, per la quale, a seguito della riforma del 2015, il provvedimento di cui all'art. 275-*bis* avrebbe assunto una propria specifica natura e consistenza, essendo volto a contrastare *pericula libertatis* specifici e diversi da quelli della cautela massima e dei domiciliari "semplici", in quanto pensati per tutelare tutte quelle situazioni intermedie tra dette misure, in cui il giudice, pur non ritenendo di dover ricorrere alla *extrema ratio* cautelare, tuttavia nutra, nei confronti del soggetto destinatario della misura, dubbi in ordine alla sua capacità autolimitativa.

4.3. La giurisprudenza è concorde, invece, nell'affermare che gli arresti domiciliari con l'adozione dei mezzi tecnici di controllo non costituiscono una nuova ed autonoma misura cautelare, richiamandosi al principio di diritto affermato da Sez. 2, n. 47413 del 29/10/2003, Bianchi, Rv.227582, la quale definisce, appunto, la previsione di cui all'art. 275-*bis* cod. proc. pen. una condizione sospensiva della custodia cautelare in carcere.

4.4. Ritengono le Sezioni Unite che vada esclusa la natura di misura cautelare autonoma degli arresti domiciliari "controllati".

In tal senso depone la chiara lettera della relazione al disegno di legge relativo alla conversione del decreto n. 341 del 2000, nella quale si afferma che «non si tratta di creare nuove misure alternative alla detenzione o alla custodia cautelare in carcere, quanto piuttosto di disciplinare un nuovo strumento di controllo applicabile, nei casi in cui ciò sia possibile, alle misure esistenti», in seguito ad una specifica valutazione di adeguatezza operata dal giudice della

cautela, così valorizzando l'*incipit* della norma «nel disporre gli arresti domiciliari».

In secondo luogo depone in tal senso la collocazione sistematica della disposizione (art. 275-*bis* cod. proc. pen: intitolato significativamente "Particolari modalità di controllo") che ha introdotto gli arresti domiciliari con il c.d. braccialetto elettronico nel nostro ordinamento.

L'art. 275-*bis*, infatti, è stato inserito a ridosso delle "Disposizioni generali" (Capo I) in tema di misure cautelari ed, in particolare, subito dopo il disposto dell'art. 275, che enuncia i "Criteri di scelta delle misure", e prima del Capo II che elenca in maniera tassativa le misure cautelari personali.

Ciò consente di ritenere che la modalità di controllo in esame può essere accompagnata anche ad altre misure coercitive, nei casi disciplinati dal legislatore, come avviene, oltre che per gli arresti domiciliari, con la misura dell'allontanamento dalla casa familiare prevista dall'art. 282-*bis* – a seguito delle modifiche apportate dal d.l. 14 agosto 2013, n. 93 – che, nel comma 6, prevede che la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'art. 280 cod. proc. pen. «anche con le modalità di controllo previste dall'art. 275-*bis*».

Proprio in ragione dello stretto collegamento con le esigenze cautelari e della volontà del legislatore di considerare obbligatoriamente il "braccialetto elettronico" come alternativa al carcere, in linea, quindi, con gli scopi della riforma di incrementare l'utilizzo di misure alternative alla detenzione in carcere, il mezzo tecnico costituisce un nuovo strumento di controllo (come suggerisce la stessa rubrica dell'art. 275 *bis*) applicabile, nei casi in cui sia previsto dal legislatore, alle misure esistenti. Non una misura "nuova", quindi, ma una modalità nuova di applicazione di alcune delle misure preesistenti (per quello che qui interessa, quella degli arresti domiciliari)

5. Affermato tale principio, in relazione alla natura della misura in esame, ai fini della soluzione del quesito, assume rilievo stabilire in quale momento della procedura si collochi la verifica da parte del giudice in ordine alla concreta disponibilità dell'apparecchiatura.

La lettura complessiva dell'art. 275-*bis* cod. proc. pen. consente di affermare che tale verifica debba avvenire necessariamente *ex ante*, in quanto funzionale alla scelta della misura cautelare da applicare.

La possibile lettura sistematica della norma non può prescindere dalla lettera della stessa nella parte in cui espressamente stabilisce che, nel disporre la misura degli arresti domiciliari, il giudice prescrive procedure di controllo

mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, «quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria».

Il modo in cui è formulata la disposizione depone chiaramente nel senso che l'esito di tale controllo si delinea quale elemento in grado di orientare tale scelta ed in questa prospettiva l'accertamento sulla disponibilità dello strumento tecnico deve precedere la scelta della misura e non seguirla.

5.1. In questo quadro normativo va risolta la questione se l'indisponibilità del braccialetto elettronico possa giustificare da sola l'applicazione della misura custodiale in carcere o quella degli arresti domiciliari "semplici".

La risposta da dare al quesito, secondo le Sezioni Unite, deve partire innanzitutto dall'analisi del dato testuale della norma che, nel prevedere che il soggetto sottoposto alla misura presti il consenso in forma espressa all'utilizzo del dispositivo, contestualmente stabilisce che, in assenza di tale consenso, il giudice dispone con lo stesso provvedimento di applicazione della misura di cui all'art. 275-bis la misura della custodia cautelare in carcere. Il dissenso dell'interessato all'adozione dei mezzi elettronici o altri strumenti tecnici si pone, pertanto, quale condizione ostativa della possibilità di applicazione degli arresti domiciliari di cui all'art. 275-bis.

Nella costruzione dell'istituto operata dal legislatore, la negazione del consenso è configurata, pertanto, come unica condizione ostativa, mentre la norma non contempla la carenza del dispositivo quale causa automatica di applicazione della custodia cautelare in carcere o, in senso opposto, della sostituzione della stessa con quella degli arresti domiciliari "semplici".

Né è ammissibile una interpretazione di segno diverso, tenuto anche conto che, laddove il legislatore ha ritenuto che la trasgressione alle prescrizioni imposte priva il giudice procedente di una piena discrezionalità nella scelta della misura da applicare nel caso concreto, lo ha espressamente previsto (v. art. 276, comma 1-ter, con riferimento alle prescrizioni concernenti il divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione della misura, prima delle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015).

Una affermazione di segno opposto contrasterebbe, peraltro, con lo spirito della riforma in tema di misure cautelari, introdotta, da ultimo, con la legge n. 47 del 2015, caratterizzata dal rafforzamento della funzione di *extrema ratio* attribuita alla custodia cautelare.

In tal senso sono significative le modifiche apportate, oltre che al già richiamato art. 276, comma 1-ter, all'art. 284, comma 5-bis, a seguito delle quali l'applicazione della misura inframuraria non è più automaticamente ricollegata all'avvenuta trasgressione ma necessita di un previo apprezzamento

del giudice procedente in ordine all'effettivo disvalore della trasgressione medesima.

Ed è proprio questo passaggio argomentativo che merita di essere sottolineato ai fini della soluzione del quesito sottoposto all'esame delle Sezioni Unite: il chiaro intento del legislatore di ridurre il più possibile l'applicazione della misura custodiale, volto a dare concreta soluzione al problema del sovraffollamento carcerario, rende inaccettabili interpretazioni della norma che comportano automatismi nell'applicazione della misura custodiale in carcere.

Parimenti, non merita accoglimento neanche quell'orientamento, dottrinario e giurisprudenziale, secondo il quale, il giudice, nella ipotesi di indisponibilità del braccialetto elettronico, deve dare corso senz'altro agli arresti domiciliari.

Tale soluzione, con l'automatismo sopra indicato, contrasterebbe, infatti, con i principi di proporzione e di ragionevolezza, introducendo un *favor* non commisurato al convincimento del decidente ed alle valutazioni da questo operate in ordine alla individuazione ed alla tutela delle esigenze cautelari.

5.2. Nel valutare la portata delle scelte compiute dal legislatore con le riforme citate, occorre rimarcare il ruolo decisivo sulle stesse del percorso interpretativo compiuto dalla Corte costituzionale sulla presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere a partire dalla sentenza n. 265 del 2010.

La tutela della libertà personale costituisce il fondamento delle numerose decisioni della Corte costituzionale (v. la recente sentenza n. 48 del 2015), con le quali è stato ribadito che i principi costituzionali di riferimento implicano che la disciplina della materia debba essere ispirata al principio del "minore sacrificio necessario": la compressione della libertà personale va contenuta, cioè, entro i limiti minimi indispensabili a soddisfare le esigenze cautelari del caso concreto. Ciò impegna il legislatore, da una parte, a strutturare il sistema cautelare secondo il modello della "pluralità graduata", predisponendo una gamma di misure alternative, connotate da differenti gradi di incidenza sulla libertà personale; dall'altra, a prefigurare, in corrispondenza, criteri per scelte "individualizzanti" del trattamento cautelare, coerenti e adeguate alle esigenze configurabili nei singoli casi concreti.

Le valutazioni espresse dal Giudice delle leggi in questo percorso "demolitorio" hanno evidenziato come i limiti di legittimità delle misure cautelari risultino espressi, a fronte del principio di inviolabilità della libertà personale (art. 13, primo comma, Cost.) – oltre che dalle riserve di legge e di giurisdizione (art. 13, secondo e quarto comma, Cost.) – anche e soprattutto dalla presunzione di non colpevolezza (art. 27, secondo comma, Cost.), a fronte della quale le restrizioni della libertà personale dell'indagato o dell'imputato nel corso del

procedimento debbono assumere connotazioni nitidamente differenziate da quelle della pena, irrogabile solo dopo l'accertamento definitivo della responsabilità.

Questo insieme di indicazioni costituzionali, come anche sottolineato dalla sentenza n. 231 del 2011, trova puntuale espressione nella disciplina generale dettata in materia dal codice di procedura penale, che, a fronte della tipizzazione di un "ventaglio" di misure, di gravità crescente (artt. 281-285), con il criterio di "adeguatezza" (art. 275, comma 1) – dando corpo al principio del "minore sacrificio necessario" – impone al giudice di scegliere la misura meno afflittiva tra quelle astrattamente idonee a tutelare le esigenze cautelari ravvisabili nel caso di specie.

In un numero tutt'altro che marginale di casi, continua la Corte, «le esigenze cautelari – pur non potendo essere completamente escluse – sarebbero suscettibili di trovare idonea risposta anche in misure diverse da quella carceraria, che valgano a neutralizzare il "fattore scatenante" o ad impedirne la riproposizione. E così, anzitutto, quanto ai fatti legati a particolari contesti, tramite misure che valgano comunque ad operare una forzosa separazione da questi dell'imputato o dell'indagato: arresti domiciliari in luogo diverso dall'abitazione (art. 284), eventualmente accompagnati da particolari strumenti di controllo (quale il cosiddetto braccialetto elettronico (art. 275-bis); obbligo o divieto di dimora o anche solo accesso in determinati luoghi (art. 283) e allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis)».

Ed è parimenti significativo che le innovazioni in materia di misure cautelari sono seguite anche alla necessità di dare attuazione a sentenze della Corte EDU.

Il riferimento è, in particolare, alla più volte citata sentenza nel procedimento Torreggiani e altri c. Italia, che tanta rilevanza ha assunto quale spinta alle riforme normative della materia in esame.

5.3. Lineare corollario di tale percorso ermeneutico è che è rimessa al giudice, nel caso concreto, sia nel momento di prima applicazione della misura cautelare (ex art. 291 cod. proc. pen) sia nel caso di sostituzione della misura (ex art. 299), in caso di indisponibilità dello strumento elettronico di controllo, la scelta se applicare la custodia cautelare in carcere o gli arresti domiciliari "semplici", sulla scorta di un giudizio di bilanciamento che, dato atto della impossibilità di applicare la misura più idonea, ossia gli arresti domiciliari "elettronici", metta a confronto l'intensità delle esigenze cautelari e la tutela della libertà personale dell'imputato.

Non può negarsi infatti che, proprio in ragione dello stretto collegamento esistente tra la natura ed il grado delle esigenze cautelari poste a fondamento della misura, ritenuta più adeguata ad affrontarle, rispetto alla misura restrittiva

più grave e a quella degli arresti domiciliari semplici, la mancata reperibilità del dispositivo, imponga al giudice una rivalutazione della fattispecie concreta, alla luce dei principi di adeguatezza e proporzionalità di ciascuna delle misure, in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

Deve, pertanto, ribadirsi l'esclusione di ogni automatismo nella scelta della misura: in altri termini, l'applicazione della misura inframuraria o quella meno grave degli arresti domiciliari semplici non è automaticamente ricollegabile all'accertata indisponibilità del dispositivo elettronico, ma necessita di un previo apprezzamento sulle esigenze cautelari da soddisfare in concreto.

5.4. Dal percorso argomentativo sopra delineato discendono le seguenti conseguenze:

- il giudice deve motivare in positivo sulla non necessità dell'adozione di procedure di controllo mediante mezzi elettronici («salvo che le ritenga non necessarie»), mentre deve applicare la custodia carceraria solo laddove il soggetto interessato neghi il consenso all'adozione di tali mezzi di controllo (art. 275-*bis* cod. proc. pen.);

- ritenuta l'idoneità degli arresti domiciliari controllati, nella ipotesi di constatazione della carenza del dispositivo, il giudice ha l'onere di giustificare l'individuazione della specifica misura applicabile, alla luce della circostanza di fatto della indisponibilità del dispositivo.

Tale interpretazione è l'unica compatibile con i principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 13 della Costituzione.

5.5. Va pertanto affermato il seguente principio di diritto ai sensi dell'art. 173, comma 3, disp. att. cod. proc. pen:

"Il giudice, investito di una richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con il c.d. 'braccialetto elettronico' o di sostituzione della custodia in carcere con la predetta misura, escluso ogni automatismo nei criteri di scelta delle misure, qualora abbia accertato l'indisponibilità del suddetto dispositivo elettronico, deve valutare, ai fini dell'applicazione o della sostituzione della misura coercitiva, la specifica idoneità, adeguatezza e proporzionalità di ciascuna di esse in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto".

6. Le considerazioni che precedono comportano il rigetto del ricorso.

E' vero che il Tribunale, in riferimento al secondo motivo dell'appello cautelare, con il quale si denunciava la violazione dell'art. 275-*bis* cod. proc. pen., si è limitato ad affermare che il giudice *a quo* aveva correttamente valutato la possibilità di sostituire gli arresti domiciliari con il dispositivo del braccialetto elettronico, concludendo in senso negativo, attesa l'indisponibilità del congegno.

Tale motivazione non ha però richiamato interamente le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato.

La Corte territoriale aveva ritenuto l'insussistenza di sopravvenuti elementi suscettibili di modificare la valutazione che aveva comportato l'applicazione della custodia carceraria, avuto riguardo alla gravità del fatto delittuoso ascritto all'imputato ed alla personalità del medesimo, come rilevabile, oltre che dall'episodio che aveva comportato l'aggravamento della misura, dalle modalità del tentato omicidio.

Valorizzando tali circostanze, il giudicante era arrivato alla conclusione che il Lovisi non offriva sufficienti garanzie di affidabilità circa il rispetto delle prescrizioni connesse agli arresti domiciliari, «avuto riguardo anche alla impossibilità, alla stregua della nota [della] Questura di Salerno, di dare esecuzione alla richiesta di attivazione del braccialetto elettronico».

Si tratta, all'evidenza, di un percorso logico e conseguente, nel quale è confluita la valutazione della personalità dell'imputato, correlata al fatto ed alla specificità della posizione del Lovisi nell'attualità, tale da non consentire il ricorso a misure di contenimento più blande della custodia in carcere.

Rispetto a tale motivazione il riferimento alla constatazione della indisponibilità del braccialetto elettronico rappresenta una considerazione solo rafforzativa sulla inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari "controllati".

Il Tribunale dell'appello cautelare, a sua volta, pur nel sintetico riferimento alla indisponibilità del "braccialetto elettronico", previa la corretta precisazione che il provvedimento di aggravamento della misura ex art. 276 cod. proc. pen. aveva riguardato altro coimputato, ha fornito adeguata motivazione anche in ordine alla persistente sussistenza delle esigenze cautelari poste a fondamento della misura della custodia in carcere, soffermandosi, in particolare, sull'affermato pericolo di recidiva; e ciò anche con specifico riguardo all'apprezzamento dell'attualità del rischio cautelare, come ora imposto dalle modifiche introdotte dalla legge n. 47 del 2015. Al riguardo, è stata valorizzata l'alta probabilità del determinarsi di occasioni favorevoli alla commissione di nuovi reati, tenuto conto delle circostanze di fatto in cui era maturato il delitto di tentato omicidio (posto in essere a seguito di un litigio fra terze persone) nonché della personalità trasgressiva del prevenuto, la cui condotta pregressa risultava aver già denotato un'apprezzabile ribellione ai precetti dell'autorità.

Si tratta di valutazione in fatto incensurabile in questa sede e corretta giuridicamente, ove si consideri che l'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale. Si tratta di attributi distinti, legati l'uno (la concretezza) alla capacità a

delinquere del reo, l'altro (l'attualità) alla presenza di occasioni prossime al reato, la cui sussistenza, anche se desumibile dai medesimi indici rivelatori (specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell'indagato o imputato), deve essere autonomamente e separatamente valutata, non risolvendosi il giudizio di concretezza in quella di attualità e viceversa (di recente, Sez. 3, n. 15924 del 18/12/2015, dep. 2016, Gattuso, non mass.).

Nel ricorso, d'altra parte, non sono stati dedotti elementi idonei a disarticolare questo percorso logico, che non siano già stati oggetto di attenta valutazione.

7. Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Si provveda ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp .att. cod. proc. pen.

Così deciso il 28/04/2016.

Il Componente estensore

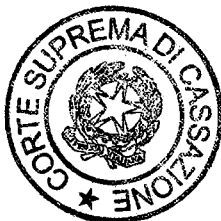
Patrizia Riccialli

Patrizia Riccialli

Il Presidente

Giovanni Canzio

Giovanni Canzio



SEZIONE UNITE PENALI

Depositato in Cancelleria

il 19 MAG. 2016

Il Funzionario Giudiziario

Leonardo SACRIPANTI

Leonardo Sacripanti